

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 23 DEL 26-11-20

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese
di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili dell'Ufficio Finanziario, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Amministrativo -Finanziario dell'Ente;

Premesso che:

- con Deliberazione del C. C. n.10 del 18/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 11 del 18/06/2020;

- con la Deliberazione di G. C. n. 76 del 26/09/2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle Performance 2020/2022";

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in risorse stabili e variabili;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Richiamato l'art. 67 del CCNL che disciplina il "Fondo risorse decentrate: costituzione", stabilendo che:

"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e

c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016;

Richiamato il DM del 17.03.2020 che testualmente recita: “*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’[art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;”*

Dato atto che i dipendenti in servizio alla data odierna e quelli previsti alla data del 31.12.2020, comprese le unità a tempo determinato, sono pari al numero rilevato al 31.12.2018;

Ricordato che il tetto di spesa insuperabile costituito dal fondo dell’anno 2016, è di € 42.360,93;

Dato atto che occorre integrare il fondo, nella parte variabile, costituito con la predetta determinazione, prevedendo le risorse ai sensi dell’art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018 a favore del personale a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 50 bis del DL 189/2016 per l’importo di Euro 3.000,00, valore quest’ultimo che dovrà essere soggetto ad approvazione da parte della giunta comunale, in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato;

DATO ATTO che l’ammontare del fondo per le risorse decentrate ammonta ad €. 46.648,28 (All. A), , importo superiore di €. 4.282,35 al limite dell’anno 2016 pari ad Euro 42.360,93;

RITENUTO di provvedere al recupero della somma di €. 4.282,35 riducendo l’importo della capacità assunzionale per l’anno 2020;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Richiamato, altresì, il principio di ultravigenza posto dall'art. 5 comma 4 del CCNL del 01/04/1999 ai sensi del quale: "I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi".

Dato atto che l'ammontare del fondo per le risorse decentrate ammonta, ad €. 28.534,36 (All. A), di cui soggetto al limite €. 24.508,72;

Considerato che, nella costituzione del fondo per l'anno 2020, si è tenuto conto nella quantificazione delle voci previste dall'art. 67 il nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018 del 21/05/2018;

Dato atto che la destinazione delle risorse decentrate è da definirsi con successivo apposito accordo integrativo.

Ritenuto, quindi, di dover impegnare le somme di euro 15.372,63, oltre agli oneri riflessi, nell'esercizio finanziario 2020 come segue: euro 4.000,00 sul cap. 2468 e segg. relativi alla spesa per il personale del sisma, euro 11.372,63 sul cap. 2460 e segg. relativi alla spesa per il personale dell'Ente;

Tenuto conto, inoltre, che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, seppure interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, è destinata, per la quota riguardante la premialità ed il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo (2021);

Precisato, infine, così come previsto dall'art. 17, comma 5, del CCNL del 14/9/1999, che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020, saranno portate in aumento delle risorse variabili per l'anno 2021.

Dato atto che sulla presente costituzione viene richiesto il parere del Revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Dato atto infine che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

- di dichiarare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- Di integrare, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, per euro 3.000,00 per la produttività a favore del personale sisma, dando atto che lo stesso è pari ad € 28.534,36 come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2020", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A), importo che dovrà essere soggetto ad approvazione da parte della giunta comunale, in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato;
- Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova parte della copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 relativi alla spesa del personale;
- Di impegnare le seguenti somme residue:
 - Cap. n. 2468 gestione competenza per €. 4.000,00;
 - Cap. n. 2468 art.1 gestione competenza per gli oneri riflessi per €. 952,00;
 - Cap. n. 2468 art.2 gestione competenza per l'Irap per €. 340,00,00;
 - Cap. n. 2460 gestione competenza per €. 11.372,63;
 - Cap. n. 2460 art.2 gestione competenza per gli oneri riflessi per €. 2.706,80;
 - Cap. n. 2460 art.4 gestione competenza per l'Irap per €.967,00;
- Dare atto, infine, che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020, saranno portate in aumento delle risorse variabili per l'anno 2021.
- Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	2020
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	21.815,91
(2) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME - non soggette al limite (Sez. Aut. C. C. n. 19/2018)	276,84
(3) INCREMENTO DI EURO 83,20 PER CIASCUNA UNITA' AL 31/12/2015 (Dal 2019) (art. 67, comma 2, lett a) CCNL 21/05/2018 - non soggette al limite (Sez. Aut. C. C. n. 19/2018)	748,80
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI (Prod personale diventato P.O.)	
(11) (A DEDURRE) Personale cessato - servizio esternalizzato	
TOTALE RISORSE STABILI	22.841,55
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	2.692,81
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	0,00
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	2.692,81
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	0,00
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	0,00
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	

(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
INCENTIVI PER TEMPI DETERMINATI SISMA-(ART.67, C.3, LETTERAC) CCNL21,5,2018)_ (EURO 1000,00 PER N.3,5) UNITA')	3.000,00
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	3.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	5.692,81
TOTALE	28.534,36

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	24.508,72
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	22.134,56
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	46.643,28
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020	28.534,36

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lg.vo 18.8.2000, n.267

A P P O N E

il visto di regolarità della spesa

A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria della stessa.

L'impegno contabile é stato registrato ai competenti capitoli di bilancio sopra indicati.

Nella residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Fortuna Antony

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORTUNA ANTONY